

Citta' metropolitana di Torino

Servizio risorse idriche

D.Lgs. n. 152/2006, articolo 27-bis. Provvedimento Autorizzatorio Unico inerente al progetto di nuovo impianto fotovoltaico denominato “Cumiana-Cascinazza” da realizzare nel territorio del Comune di Cumiana con relative opere connesse e infrastrutture indispensabili ricadenti anche in territorio della Città di Piossasco. Proponente: Eco Sunshine 5 S.r.l.

Il Dirigente dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente della Unità Specializzata Valutazioni Ambientali n. 2017 del 28/04/2026:

"Il Dirigente

(... *omissis* ...)

DETERMINA

1. di dichiarare conclusa la Conferenza di Servizi prendendo atto delle risultanze favorevoli della seduta Decisoria del 15/01/2026 per le componenti ambientali e, conseguentemente, di esprimere, ai sensi degli articoli 25 e 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la **compatibilità ambientale dell'intervento** relativamente al progetto denominato “**Impianto fotovoltaico Cumiana – Cascinazza**”, presentato da **Eco Sunshine 5 S.r.l.** e localizzato nel Comune di Cumiana con relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili anche ricadenti nel territorio della Città di Piossasco, per le motivazioni illustrate in premessa, subordinatamente al rispetto delle **condizioni ambientali** riportate nella **Relazione finale dell'Organo Tecnico per la VIA (Allegato A, Sezione II – Parte A)**, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e degli annessi adempimenti, **vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per l'attuazione dell'intervento**;
2. di prendere atto dei titoli abilitativi e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti in corso di istruttoria e in sede di Conferenza di Servizi decisoria nella seduta del 15/01/2026 e, conseguentemente, di **emanare a favore di Eco Sunshine 5 S.r.l.**, con sede legale in Milano (MI), via Senato n. 28 - C.F./P.IVA n. 13089870961, **il presente Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.** relativamente al predetto progetto e alle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso;
3. di dare atto che, come previsto ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la **D.D. n. 1948 del 24/04/2026 di Autorizzazione Unica** ex art. 9 D.Lgs. n. 190/2024 e s.m.i. già rilasciata dalla competente Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera di questo Ente per la costruzione e l'esercizio del nuovo impianto fotovoltaico in oggetto confluisce nel presente provvedimento ed è allegata allo stesso a costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato B**);
4. di dare atto che sulla base di quanto richiamato nell'ambito della citata D.D. n. 1948/2026, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 190/2024, **le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti** e che l'eventuale decreto di imposizione di servitù

- dovrà essere emanato entro 5 anni dalla data di emanazione dello stesso provvedimento di Autorizzazione Unica che ha disposto la pubblica utilità, fatta salva eventuale proroga disposta per casi di forza maggiore o per altre giustificare ragioni, previa richiesta prima della scadenza del termine e per un periodo con non supera i quattro anni;
5. di dare atto che l'endoprocedimento di coordinamento finalizzato al rilascio del predetto giudizio di compatibilità ambientale **costituisce altresì approvazione del Piano Preliminare di Utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo** ex art. 24, comma 3 del D.P.R. n. 120/2017 e s.m.i. e **assorbe il seguente parere ambientale, vincolante per la predisposizione del progetto esecutivo e per l'attuazione dell'intervento**, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale (**Allegato C**):
 - parere del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino prot. n. 18292 del 02/09/2025 rilasciato in ordine alla tutela paesaggistica e archeologica ex D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. del sito di intervento;
 6. di stabilire che il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale depositata per l'istruttoria di VIA come modificata ed integrata in corso di istruttoria e, successivamente approvata ed espressamente richiamata nell'ambito del suddetto provvedimento di Autorizzazione Unica rilasciato ivi incluse tutte le misure di mitigazione e di compensazione ambientale/territoriale previste e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni impartite; **qualsiasi modifica del progetto autorizzato, così come definita all'art. 5, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame** della Unità Specializzata Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA del Dipartimento Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Città metropolitana di Torino;
 7. di stabilire che in conformità a quanto disposto dall'art. 25, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., **il provvedimento di VIA ha efficacia temporale per anni sette** dalla data di pubblicazione del presente provvedimento decorsi i quali, in assenza di realizzazione delle opere, lo stesso dovrà essere reiterato, fatta salva l'eventuale concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente;
 8. di dare atto che l'efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta, titoli abilitativi ed assensi comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi e compresi nel presente provvedimento autorizzatorio unico, è quella definita nei rispettivi provvedimenti secondo le specifiche norme di settore ed indipendentemente da quanto stabilito al punto 7) e decorre anch'essa dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
 9. di dare atto che, ai fini dell'espletamento della **procedura di monitoraggio ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.**, il Proponente, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nell'**Allegato A, Sezione II - Parte A**, è tenuto a trasmettere all'Autorità competente la documentazione contenente gli elementi necessari alla **verifica di ottemperanza**;
 10. di dare atto che le **“condizioni e le misure supplementari”** relative ai titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, acquisiti nell'ambito del procedimento di cui al presente provvedimento, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte dei Soggetti titolari al rilascio degli stessi;
 11. di stabilire che i titoli abilitativi da conseguire, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., successivamente e direttamente presso le Autorità preposte al relativo rilascio, come altresì richiamati in premessa ed elencati nel dispositivo della D.D. n. 1948/2026 di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. n. 190/2024 e s.m.i., dovranno essere acquisiti prima dell'avvio dei lavori e, una volta acquisiti, dovranno essere resi noti alla

- Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera e alla U.S. Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA di questo Ente, nonché al Comune territorialmente competente;
12. il Proponente è in ogni caso tenuto a trasmettere ai Soggetti titolari dei titoli abilitativi di cui al punto precedente, da rilasciare successivamente alla presente determinazione, tutte le comunicazioni e gli elaborati atti a consentire, anche agli stessi Soggetti, il controllo e la vigilanza del rispetto delle eventuali “condizioni e misure supplementari” contenute nei rispettivi atti di assenso di competenza rilasciati;
 13. di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
 14. di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;
 15. di demandare alla U.S. Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA di questo Ente la notifica della presente determinazione e relativi allegati al proponente e a tutti i soggetti interessati e coinvolti nel procedimento espletato, nonché la sua immediata pubblicazione all'apposita pagina del sito web dell'Ente e sul primo numero utile del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro 60 giorni dalla data di ricevimento o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data.

(... *omissis* ...)”